

STATUTO

**del "CONSORZIO TURISTICO WALSER di ALAGNA Valsesia"
con sede in Alagna Valsesia-VC.**

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

Art. 1 - Costituzione

E' costituito il consorzio turistico denominato "CONSORZIO TURISTICO WALSER di Alagna Valsesia".

Il Consorzio è regolato dal presente statuto, dal Codice Civile (art. 2602 e seguenti) e dalle altre norme di leggi speciali in materia.

Art. 2 - Scopi del Consorzio

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo turistico del territorio di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia sia mediante il coordinamento delle iniziative degli operatori turistici e commerciali in coordinamento con la Società Monterosa2000 spa e con il Comune di Alagna Valsesia, sia mediante l'organizzazione, l'erogazione e la gestione di servizi turistici, culturali e territoriali utili allo sviluppo della destinazione ed al miglioramento dell'offerta per i fruitori.

In particolare il Consorzio opererà per:

- a) la gestione di servizi turistici funzionali allo sviluppo qualitativo dell'offerta turistica di Alagna Valsesia tra cui, a titolo di esempio, l'informazione turistica, la gestione di immobili ad uso culturale e ricreativo, ecc;
- b) l'organizzazione di attività di specifico interesse turistico quali visite guidate, eventi, manifestazioni, rassegne, ecc;
- c) la gestione delle attività di comunicazione della destinazione, sia in accordo con l'amministrazione comunale e la Società Monterosa2000 spa che a beneficio dei soci del consorzio;
- d) lo sviluppo di attività culturali connesse alla valorizzazione del patrimonio architettonico, etnoantropologico e culturale Walser;
- e) la valorizzazione delle attrattività territoriali ed eco museali al fine di rafforzare l'attrattività della destinazione nell'ambito del turismo sostenibile;
- f) Favorire il reperimento di sponsorizzazioni private sia a vantaggio dell'attività consortile che a beneficio dello sviluppo della destinazione turistica
- g) Favorire l'incontro e il confronto tra tutti i portatori d'interesse di Alagna Valsesia nell'ambito dello sviluppo turistico (operatori turistici e commerciali, Monterosa2000 spa, Comune di Alagna Valsesia, associazioni, ecc) anche per favorire la condivisione delle iniziative in corso e un maggior coordinamento delle attività in programma, oltre che per identificare obiettivi/strategie comuni mediante l'istitu-

zione di un "tavolo del turismo" che si riunisca non meno di 2 volte all'anno;

h) Sviluppare attività promozionali a favore della commercializzazione dei prodotti turistici di Alagna Valsesia e delle imprese consorziate tra cui a titolo di esempio: attività di marketing, partecipazione a fiere ed eventi, realizzazione di materiale promozionale cartaceo e digitale, ecc

i) Svolgere attività di assistenza alle imprese consorziate anche tramite la fornitura e l'organizzazione di servizi attinenti all'ambito turistico;

j) l'acquisizione, la realizzazione e la messa in opera di beni strumentali, di impianti e di strumenti tecnologici utilizzabili dalle imprese consorziate, aventi come fine l'incremento delle capacità turistiche commerciali di queste ultime;

k) l'organizzazione di servizi atti a garantire le più favorevoli condizioni di allineamento tra domanda ed offerta, anche relativi ai servizi assicurativi e bancari, mediante apposite convenzioni con enti ed organismi di carattere pubblico o privato;

l) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di attività formative a vantaggio dei propri dipendenti e delle imprese consorziate;

m) favorire la crescita dei flussi turistici e dei consumatori delle imprese consorziate anche attraverso la realizzazione di analisi di mercato, studi settoriali, ecc;

n) la predisposizione di offerte promozionali per favorire i soggiorni turistici alberghieri ed extra alberghieri sul territorio comunale di Alagna Valsesia;

o) la contrattazione per la stipula di contratti per la fornitura di beni e servizi inerenti i settori di competenza del Consorzio con vantaggi economici a favore delle imprese consorziate;

p) la predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento utili a favorire un maggiore sviluppo delle attività del consorzio, della crescita del territorio e del rafforzamento dell'attrattività della destinazione turistica;

q) l'organizzazione di attività tipiche delle agenzie di viaggio in accordo e collaborazione con le agenzie del territorio.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere commerciali, immobiliare, finanziario locativo ed ipotecario ritenute utili e necessarie al raggiungimento degli scopi consortili.

Potrà inoltre assumere partecipazioni ed interessenze in società o enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente e prestare garanzie reali e personali a favore di terzi.

Il Consorzio non potrà compiere operazioni che la legge ri-

serva a particolari categorie di soggetti; né operazioni rimesse dalla legge a soggetti che posseggano requisiti soggettivi o oggettivi che il Consorzio stesso non possiede.

Art. 3 - Sede

Il Consorzio ha sede legale in Alagna Valsesia (VC).

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica del presente statuto.

Esso potrà istituire sedi secondarie, dipendenze, uffici e simili ovunque nel rispetto delle norme di legge.

Art. 4 - Durata

Il Consorzio ha durata sino al trentuno dicembre duemila quaranta (31.12.2040) e potrà essere prorogato con decisione dei consorziati.

TITOLO SECONDO

CONSORZIATI - AMMISSIONE E RECESSO, DIRITTI E DOVERI, FONDO CONSORTILE

Art. 5 - Membri del Consorzio

Possono essere ammessi al Consorzio:

* imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e in ogni altro settore coerente con l'attività consortile e funzionali al raggiungimento degli obbiettivi consortili;

* altri consorzi, associazioni di imprese operanti in settori coerenti con l'attività consortile e funzionali al raggiungimento degli obbiettivi consortili;

* associazioni e fondazioni ed altri enti in genere aventi quale scopo lo sviluppo del territorio e delle imprese che operano nello stesso;

* enti pubblici con competenze in funzione allo sviluppo dell'attività delle imprese e della programmazione territoriale ed economica;

* università e enti di ricerca.

I consorziati saranno di tre tipologie:

- "Conсорziati Fondatori": le imprese e gli enti che hanno promosso la costituzione del consorzio sottoscrivendone l'atto costitutivo.

- "Conсорziati Ordinari": le imprese operanti nei settori d'interesse del Consorzio, che possiedono i requisiti di ammissione, con sede operativa nel territorio comunale di Alagna Valsesia e che ne facciano richiesta a norma del presente Statuto.

- "Conсорziati sostenitori": le imprese che possiedono i requisiti di ammissione, con sede operativa all'esterno del territorio comunale di Alagna Valsesia e gli altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta a norma del presente Statuto. I "consorzati sostenitori" partecipano senza diritto di voto all'assemblea generale dei consorziati.

Art. 6 - Consorzati

Possono essere "Conсорziati ordinari" esclusivamente le imprese con sede operativa nel territorio comunale di Alagna Valsesia, che posseggono i requisiti di ammissione definiti

del presente statuto e che abbiano interesse a partecipare attivamente alla vita consortile, ad utilizzare i servizi erogati dal medesimo, e che versino nei tempi e nei modi definiti dal Consiglio Direttivo la quota consortile annuale a favore del Consorzio.

I consorziati ordinari partecipano all'assemblea sociale con diritti di voto e nominano, tra i consorziati ordinari medesimi, Il Consiglio Direttivo e il Presidente del Consorzio.

Possono essere "consorziati sostenitori" le imprese e gli enti che posseggono i requisiti di ammissione definiti dal presente statuto ma privi di sede operativa all'interno del territorio comunale di Alagna Valsesia e tutti gli altri soggetti identificati all'art.5. che abbiano interesse a partecipare attivamente alla vita consortile, ad utilizzare i servizi erogati dal medesimo, e che versino nei tempi e nei modi definiti dal Consiglio Direttivo la quota consortile annuale a favore del Consorzio.

I consorziati sostenitori partecipano all'assemblea sociale senza diritto di voto e saranno iscritti nel libro dei consorziati con la dicitura "senza diritto di voto".

Lo scioglimento del rapporto tra il singolo consorziato e il Consorzio è disciplinato dal presente Statuto.

Per richiedere l'ammissione al Consorzio, le imprese interessate devono inoltrare al Presidente del Consiglio Direttivo apposita domanda scritta, corredata dei documenti previsti dallo statuto e dall'eventuale regolamento interno, dichiarando di possedere i requisiti di ammissibilità e di accettare le disposizioni contenute nel presente statuto, accettandole nella loro integrità e senza riserve o condizioni.

L'accettazione della richiesta di adesione spetta insindacabilmente al Consiglio Direttivo del Consorzio, che può accettare o rifiutare la richiesta senza dover fornire motivazione alcuna al richiedente della propria decisione.

La decisione di ammissione o di non ammissione al Consorzio dovrà essere comunicata al richiedente, senza l'obbligo di fornire motivazione della decisione, entro 30 giorni dal momento della richiesta. Il nuovo consorziato dovrà effettuare il versamento delle quote spettanti al consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al Consorzio, pena la decadenza della richiesta e dell'ammissione tra i soci.

Se nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di non ammissione a firma del Presidente il consorziato non trasmette apposite controdeduzioni, l'esclusione diviene definitiva.

Art. 7 - Doveri dei Consorziati

Tutti i Consorziati sono parimenti tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e dei disciplinari che il Consorzio riterrà di adottare, oltre che delle deliberazioni degli organismi consortili adottate a norma di legge e di

statuto.

Tutti i consorziati sono inoltre tenuti ad eseguire tutti i versamenti di quote associative e contributive che gli organismi consortili legittimamente delibereranno nei termini stabiliti.

I consorziati sono in particolare tenuti:

* a non partecipare ad altre forme associative e/o simili aventi finalità contrastanti con gli interessi comuni ai consorziati e con gli interessi delle imprese operanti nel territorio comunale di Alagna Valsesia;

* a consentire agli amministratori del Consorzio i controlli e le ispezioni tendenti a favorire e verificare l'adempimento degli impegni assunti nell'ambito della pubblicità, della promozione delle iniziative comuni, ecc;

* a non porre in essere, anche per il tramite di interposti soggetti, attività che siano in contrasto con le attività consortili;

* a garantire la riservatezza delle informazioni e delle attività del consorzio;

* a comunicare al Consorzio ogni variazione del proprio status giuridico, e, in caso di consorzio costituito in forma societaria, ogni variazione della propria compagine sociale e del proprio statuto o dei patti sociali.

Il mantenimento del ruolo di "consorziato" è mantenuto mediante il pagamento annuale delle quote consortili

Art. 8 - Quote di ammissione al Consorzio

Al momento della iscrizione al Consorzio, i nuovi membri sono tenuti al versamento di una quota di ammissione, che va a costituire il Fondo Consortile. Tale quota è determinata in € 100 e può essere rideterminata dal Consiglio Direttivo, avuto riguardo anche della consistenza del Fondo Consortile nel momento della delibera.

La misura della quota di ammissione dei "Conсорziati Fondatori" al momento dell'atto costitutivo del Consorzio è pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) e tale quota verrà rimborsata ai consorziati fondatori attraverso uno scomputo delle maggiori spese sostenute dalle quote previste nelle annualità successive alla data di fondazione.

Le quote di partecipazione al consorzio non sono trasferibili a terzi e non sono restituibili da parte del Consorzio, e potranno essere restituite ai consorziati solo in caso di scioglimento del consorzio e a seguito della detrazione delle spese sostenute.

Art. 9 - Quote di funzionamento e di gestione delle attività consortili

I consorziati, beneficiando delle attività e dei servizi resi dal Consorzio, sono chiamati a versare entro l'anno solare di competenza, una o più quote a copertura delle spese di funzionamento e di gestione del Consorzio. L'importo di tali quote è proposto dal Consiglio Direttivo sulla base delle at-

tività che il Consorzio prevede di attivare durante l'anno.

La quota di funzionamento proposta dovrà essere approvata dall'Assemblea nel momento della presentazione del bilancio preventivo dell'anno.

Il Consorzio può ricevere contributi volontari e qualsivoglia altra entrata versati dai soci, da Enti pubblici, da associazioni di categoria, da fondazioni e da qualunque altro soggetto che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi specifici e degli scopi consortili.

Nel caso di ammissione nel corso dell'esercizio, il consorziato è comunque tenuto al pagamento dell'intera quota annuale deliberata.

Il Consorzio non ha l'obbligo di restituire le quote di gestione versate.

Art. 10 - Perdita della qualità di consorziato

La qualità di consorziato si perde per recesso o per esclusione.

In ogni momento i consorziati possono recedere dal Consorzio comunicando tale loro volontà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata inviata al Consiglio Direttivo.

Il recesso avrà valore a partire dall'esercizio successivo e la richiesta dovrà pervenire almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso.

L'esclusione del consorziato può avvenire:

- * per cessazione dell'attività di impresa, qualora il consorziato sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata;

- * per la perdita dei requisiti statutari di ammissibilità;

- * per l'inosservanza degli obblighi previsti dallo statuto e/o dal regolamento del Consorzio;

- * per il mancato pagamento nei tempi stabiliti delle quote di funzionamento o di ogni altro onere da lui dovuto.

In ogni caso l'esclusione o il recesso non esonerano il consorziato dal pagamento di quanto già deliberato dall'assemblea e/o dal consiglio direttivo fino a quel momento come disposto dall'art 2615 del cod. civile.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e le quote versate dal consorziato receduto o escluso, sia di adesione che di funzionamento per l'anno in corso, non verranno restituite come previsto dall'art 2609 del cod. civile.

Il consorziato receduto o escluso, per far nuovamente parte del Consorzio, dovrà presentare nuova istanza di adesione come previsto per l'ammissione dei nuovi consorziati.

La deliberazione del Consiglio Direttivo che prende atto del recesso o ne sancisce l'esclusione deve essere comunicata dal presidente del Consiglio Direttivo al consorziato interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Se nei 10 giorni successivi al

ricevimento della comunicazione di esclusione a firma del Presidente il consorziato non trasmette apposite controdeduzioni, l'esclusione diviene definitiva.

Art. 11. - Trasferimento di azienda, subentro

In caso di trasferimento della azienda, l'adesione al Consorzio decade. Il nuovo titolare dell'impresa potrà formalizzare apposita richiesta di adesione al consorzio nelle forme previste statutariamente, e su tale istanza deciderà il Consiglio Direttivo nei modi di cui al presente statuto.

Art 12. - Iscrizioni al libro soci

Tutte le modifiche nell'ambito delle nuove ammissioni, dei recessi, delle esclusioni, nonché di quanto ricompreso nelle fattispecie identificate dall'art 2612 del cod. civile devono essere iscritte nel libro dei consorziati entro i 30 giorni seguenti la data di avvenimento della modifica e comunicate al registro delle imprese entro il 31 dicembre di ogni anno. I consorziati sostenitori non saranno invece iscritti nel registro dei consorziati.

**TITOLO TERZO
ORGANI SOCIALI**

Art. 13 - Organi consortili

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti, se nominato
- il Direttore del Consorzio
- il "Tavolo del Turismo di Alagna Valsesia"

Al Presidente, al Vice Presidente e ai consiglieri potrà essere attribuito un compenso per l'attività svolta, su decisione dell'Assemblea dei Consorziati.

Agli organi del Consorzio è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività consortile, previa consegna della documentazione comprovante l'avvenuto esborso.

Art. 14 - Competenza dell'Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti i consorziati ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote previste. Nell'assemblea hanno diritto di voto solo i consorziati ordinari, mentre i consorziati sostenitori possono partecipare all'attività assembleare ma senza alcun diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria dei Consorziati delibera in merito:

- * alla nomina del Consiglio Direttivo
- * alla nomina eventuale del Revisore dei Conti;
- * all'approvazione del conto consuntivo, del conto preventivo
- * all'indicazione degli obbiettivi e degli orientamenti al Consiglio direttivo
- * all'approvazione degli eventuali regolamenti interni di

funzionamento

* alla misura di accrescimento delle quote dei consorziati nei casi di cui ai superiori articoli 8 e 9;

* agli argomenti che gli vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo

* a qualsiasi altro argomento ritenuto d'interesse e funzionale alla gestione del consorzio e riservato alla sua competenza dallo statuto o dalla normativa.

L'Assemblea Straordinaria dei Consorziati delibera in merito:

- alle modifiche dello statuto consortile e dell'oggetto sociale.

- alla proroga o allo scioglimento del Consorzio con tutti gli atti connessi;

- a qualsiasi altro argomento ritenuto riservato alla sua competenza dallo statuto o dalla normativa.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea dei Consorziati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso pubblicato nella sede e sul portale web del consorzio, e inviato mezzo mail, pec o raccomandata a tutti i Consorziati, al Vicepresidente ed agli altri membri del Consiglio Direttivo e al Revisore dei Conti, se nominato, entro 7 giorni dalla data in cui l'assemblea è prevista.

Nella convocazione devono sempre essere indicati:

* il giorno, l'ora stabilite per la seduta in prima e in seconda convocazione,

* la sede in cui si svolgerà la seduta assembleare,

* l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria dei Consorziati dovrà riunirsi almeno una volta l'anno entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio e ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità, o qualora sia richiesta da tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo di consorziati regolarmente facenti parte del consorzio.

Ogni consorziato ha diritto a un voto e sarà facoltà dei consorziati di farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato, fermo restando che nessun soggetto potrà essere portatore in assemblea di più di tre deleghe. Le deleghe dovranno pervenire entro l'orario di avvio dell'assemblea a mezzo posta elettronica o consegnate a mano al Presidente.

L'assemblea straordinaria è riunita dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, mediante convocazione da far pervenire agli aventi diritto con un anticipo di non meno di 15 giorni rispetto alla data dell'assemblea.

Art. 16 - Riunioni dell'Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo o, in caso anche di sua assenza o impedimento, dalla persona che i partecipanti designeranno a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente:

- accerta la presenza ed il titolo di chi è intervenuto a partecipare in Assemblea;
- dirige il dibattito e la formazione del relativo verbale;
- pone in votazione gli argomenti e proclama gli esiti delle votazioni, che di regola si terranno per alzata di mano, salva diversa previsione espressa dello statuto o richiesta della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria si reputerà validamente costituita quando in prima convocazione siano presenti la metà più uno dei consorziati iscritti, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è ritenuta valida qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

L'assemblea ordinaria è altresì costituita quando, pur in assenza di convocazione formale, siano intervenuti tutti i consorziati, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti, se nominato.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione ovvero, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza e la rappresentanza di almeno due terzi dei consorziati, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati presenti o rappresentati nella seduta in corso.

L'assemblea straordinaria può essere fissata anche in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consorziati presenti e rappresentati.

Non possono votare in Assemblea i Consorziati non in regola con i pagamenti a favore del consorzio.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per il compimento di qualsiasi atto di amministrazione del Consorzio, sia ordinaria che straordinaria, esclusi i compiti che, per statuto o per legge, sono di competenza del Presidente e dell'assemblea.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva compete al Consiglio Direttivo:

- * nominare tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente;
- * nominare il direttore del Consorzio, anche tra soggetti estranei al consorzio;
- * agire per il conseguimento delle finalità del Consorzio;
- * predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione e redigere

le relative relazioni accompagnatorie;

* predisporre i regolamenti necessari per il funzionamento del Consorzio, da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei Consorziati;

* gestire il Fondo Consortile, curare entrate e uscite, incassi e pagamenti, acquisti e alienazioni, operazioni bancarie e finanziarie, ecc.;

* determinare l'ammontare delle quote di ammissione e delle quote di gestione annuale e proporre all'Assemblea competente la misura di eventuali contribuzioni straordinarie;

* deliberare sulle eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei consorziati e in ordine alle richieste di ammissione e recesso oltre che nell'ambito dell'esclusione di imprese consorziate;

* deliberare sulla gestione del Consorzio e garantire l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;

* la gestione del personale e dei fornitori del Consorzio;

* farsi carico della gestione delle azioni giudiziarie, di compromessi e transazioni, della nomina di procuratori, avvocati ed altri consulenti anche nell'ambito della definizione degli emolumenti relativi.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, con un minimo di tre e un massimo di 5 membri, nominati dalla Assemblea dei Consorziati esclusivamente tra i consorziati ordinari o loro rappresentanti.

Per la prima volta, i componenti del consiglio direttivo saranno nominati tra i consorziati fondatori nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e decade con l'approvazione del conto consuntivo riferito al terzo degli esercizi del mandato. I suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di numero dei mandati. In caso di morte o dimissioni di un membro del Consiglio, questo procede alla cooptazione di un nuovo membro. L'Assemblea dei Consorziati ratifica nella sua prima riunione successiva tale nomina ed il consigliere così nominato decadrà con l'intero Consiglio alla scadenza del mandato dell'organo collegiale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente mediante invio ai Consiglieri ed al Revisore dei Conti, se nominato, di apposita comunicazione scritta almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente tassativamente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

La riunione del Consiglio sarà comunque validamente costituita anche in difetto della predetta formalità di convocazione ove vi siano presenti tutti i componenti dell'organo stesso ed il Revisore dei Conti, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

Per la regolare costituzione della seduta del consiglio Di-

rettivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Chi presiede la seduta ne accerta la regolare costituzione, nomina un segretario della seduta, dirige il dibattito sull'ordine del giorno, mette le questioni in discussione in votazione e proclama i risultati. Della seduta si redige apposito verbale a cura del Segretario e sotto la direzione di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti anche in luoghi diversi il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Il foglio delle presenze dovrà essere predisposto dal segretario della riunione.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione al Consiglio direttivo.

Le cariche del Consiglio direttivo possono essere gratuite o remunerate, a discrezione dell'assemblea.

Art. 19 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Egli è investito delle competenze previste da questo statuto. Gli compete in particolare l'attuazione delle decisioni degli organismi collegiali consortili.

Al Presidente spetta il compito di:

- * convocare e presiedere le Assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo;
- * la legale rappresentanza del Consorzio in ogni sede, anche giudiziaria;
- * favorire l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio e adempiere agli incarichi conferitigli dagli

organi consortili;

* accertare che si operi nell'interesse del consorzio e del territorio alagnese;

* nominare specifici comitati tecnici e gruppi di lavoro tematici presieduti da componenti del consiglio direttivo;

* istituire il cosiddetto "Tavolo del turismo di Alagna Valsesia" secondo le modalità descritte al presente statuto.

Art. 20 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio direttivo tra i membri che lo compongono in occasione della prima seduta. Il suo mandato ha la medesima durata di quello del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne esercita poteri e attribuzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 21 - Nomina e funzioni del Revisore dei Conti

L'Assemblea dei Consorziati può nominare il Revisore dei Conti tra persone iscritte ad albi professionali delle professioni economiche e giuridiche o al Registro dei Revisori dei Conti presso il Ministro della Giustizia o tra persone dotate di particolare e documentata esperienza in materia economica e aziendale.

Egli resta in carica per tre esercizi e decade con l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio di mandato. Al Revisore dei Conti, se nominato, compete il controllo contabile sull'attività del Consorzio e la verifica del rispetto della legge nella gestione economico - finanziaria e contabile. Egli relaziona all'Assemblea Generale dei Consorziati, chiamata per approvare il conto consuntivo ed il preventivo, sul contenuto dei medesimi, su cui esprime parere.

È obbligo di tutti gli amministratori e dei funzionari del Consorzio fornire ogni dato necessario o opportuno per l'efficace svolgimento da parte del Revisore dei Conti del proprio mandato.

Art.22 - Il Direttore del Consorzio

Il Consiglio direttivo nomina il Direttore del Consorzio che dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Al direttore è affidata la direzione tecnica del consorzio, l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili, la cura dei rapporti tra il Consorzio e i consorziati, la cura dei rapporti ed il coordinamento dell'attività del consorzio con il Comune di Alagna Valsesia e la Società Monterosa2000 spa, l'attività di ricerca fondi e sponsorizzazioni e l'organizzazione di prodotti turistici funzionali a favorire la crescita economica e l'attrattività del territorio comunale di Alagna Valsesia.

Il direttore del Consorzio può essere individuato tra i dipendenti del Consorzio, tra i consorziati o tra figure esterne al consorzio medesimo.

Il direttore del Consorzio deve garantire adeguati livelli di esperienza nell'ambito del turismo e della valorizzazione del

territorio oltre che una buona conoscenza delle dinamiche del contesto turistico alagnese.

Art. 23 - Il Tavolo del Turismo di Alagna Valsesia

Il Presidente istituisce il cosiddetto "Tavolo del Turismo di Alagna Valsesia" e ne garantisce il corretto funzionamento per l'intera durata del suo mandato.

Il tavolo del turismo è costituito da 9 membri permanenti e da un numero di partecipanti, da un minimo di nove membri che varia a seconda delle tematiche trattate dal tavolo.

I membri permanenti sono:

- Il Presidente del Consorzio o suo delegato;
- Il Sindaco di Alagna Valsesia o suo delegato;
- Il Presidente di Monterosa2000 spa o suo delegato;
- 2 rappresentanti degli operatori turistici di Alagna Valsesia aderenti al Consorzio;
- 1 rappresentante degli operatori commerciali di Alagna Valsesia aderente al Consorzio;
- 1 rappresentante dei Maestri di sci di Alagna Valsesia aderente al Consorzio;
- 1 rappresentante delle Guide Alpine di Alagna Valsesia e aderente al Consorzio;
- 1 rappresentante delle associazioni del territorio di Alagna Valsesia aderente al Consorzio.

Il Tavolo del turismo si riunisce non meno di 2 volte all'anno, nei periodi precedenti l'inizio della stagione estiva ed invernale ed è convocato dal Presidente del Consorzio; le sue sedute possono anche essere pubbliche ovvero prevedere la partecipazione di altri soggetti, non facenti parte del Consorzio, ma direttamente coinvolti dagli argomenti trattati nel tavolo.

L'operatività del tavolo del turismo persegue le seguenti finalità fornendo pareri e proposte da sottoporre al consiglio direttivo volti a:

- * Favorire il coordinamento delle iniziative e degli investimenti in ambito turistico, garantendo la condivisione preventiva delle iniziative tra operatori, amministrazione comunale e società di gestione degli impianti a fune;
- * Promuovere iniziative comuni e contrastare criticità operative rilevate sul territorio;
- * Sviluppare la destinazione turistica di Alagna Valsesia valorizzandone la multisettorialità e la pluralità dell'offerta.

I componenti del tavolo del turismo possono nominare un delegato per partecipare alle riunioni del tavolo, e la loro carica decade con il rinnovo del consiglio direttivo e del presidente.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 24 - Fondo Consortile

Il Fondo Consortile è costituito dalle quote di ammissione

versate dai Consorziati di cui al presente statuto, dalle quote di funzionamento e gestione versate annualmente dai consorziati a sostegno delle attività consortili attivate e dalle riserve speciali definite dallo statuto.

Art. 25 - Riserve speciali

Gli eventuali utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel seguente modo:

- * il 5% alla riserva legale fino a un quinto del fondo di dotazione iniziale;
- * il 10% a un fondo di riserva per rischi futuri;
- * il rimanente a riserva straordinaria da investire secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Art. 26 - Gestione consortile e bilancio

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascuno esercizio il consiglio direttivo redigerà il bilancio a norma di legge e lo sottoporrà all'approvazione dell'assemblea dei consorziati entro 60 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio non potranno in nessun caso, nemmeno in caso di recesso o esclusione, essere distribuiti tra i consorziati e dovranno essere riportati all'esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti e potranno essere imputati a riserve statutarie.

In caso di risultato negativo del bilancio consuntivo, i consorziati, su richiesta del presidente del Consiglio direttivo, dovranno provvedere al reintegro della differenza, anche mediante rideterminazione a conguaglio del contributo, salvo diversa decisione dell'assemblea generale dei consorziati.

Su richiesta dell'Assemblea o per propria volontà, il consiglio direttivo potrà redigere il bilancio di previsione per l'esercizio successivo al fine di individuare le attività da svolgere e definire il valore della quota annuale di funzionamento da richiedere ai consorziati.

TITOLO QUINTO

PRESTAZIONI

Art. 27 - Assistenza generica e prestazioni a pagamento

I consorziati in regola con i versamenti potranno usufruire dei servizi erogati dal Consorzio e utilizzare, se tecnicamente possibile, le attrezzature eventualmente appartenenti al Consorzio.

TITOLO SESTO

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 28 - Controlli

Ogni consorziato fornirà i dati tecnici ed economici interessanti l'attività del Consorzio e consentirà i controlli e le ispezioni che verranno disposti dal Consiglio Direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni e il rispetto degli accordi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti o da qualsiasi disposizione che sia stata validamente assunta dagli Organi del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare i consorziati per chiedere chiarimenti e informazioni sugli adempimenti derivanti dal presente Statuto.

Art. 29 - Sanzioni

Ai consorziati inadempienti il Consiglio Direttivo può applicare le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione verbale o scritta da parte del Presidente;
- b) la diffida, che potrà essere resa pubblica;
- c) la sospensione temporanea da ogni attività consortile;
- d) l'esclusione.

La sanzione della esclusione dal Consorzio sarà applicata su proposta del Consiglio con deliberazione della Assemblea Generale dei Consorziati adottata con le maggioranze di cui a questo statuto.

TITOLO SETTIMO

CESSAZIONE DEL CONSORZIO, NORME DI RINVIO

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento del Consorzio e la sua liquidazione vanno deliberati esclusivamente dall'Assemblea generale dei Consorziati. In tal caso l'assemblea straordinaria nominerà un liquidatore, determinandone i poteri.

I fondi del Consorzio eventualmente disponibili verranno devoluti ai consorziati secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Art. 31 - Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile nonché le norme in materia di Consorzi.

Art. 32 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia sorgesse tra i consorziati, ovvero tra i consorziati, loro successori ed aventi causa e il Consorzio e/o i suoi amministratori, anche nel corso della liquidazione, sarà devoluta per la sua risoluzione ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D.lgs. 17/01/2003 n. 5.

FIRMATO IN ORIGINALE: FLORI ELY - BARBARA VALZER - COSTA SILVIA - GRAZIANO MURETTO - MANUELA CARMELLINO - LARS JOHAN ALBERT SCHILOW - GARBELLANO ERIKA - RAFFAELLA CATTARELLI - ANTONIETTI MARIA ASSUNTA - FERRARIS STEFANIA - AMEDEO GRECO - SPERANDIO ROLDANO - VALZER IVANA ANNA - GAMBARINI MANUEL - CARLOTTA BERTOLI - BERTOLI MATTIA - PIETRO STAINER - FABIO AUTERI NOTAIO.